

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI  
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

**N° 13/2011**

**21 Marzo 2011(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2011

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Febbraio 2011. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Febbraio 2011 è pari a **0,769960** e l'indice Istat è **101,5**.

MODELLO UNICO E SOCI DI S.R.L. INCERTEZZA SULLA BASE IMPONIBILE PER LA CONTRIBUZIONE.

Abbiamo detto sempre che la presente rubrica è aperta a tutti i contributi dei colleghi. Orbene, siamo lieti di ospitare quello proposto da una new - entry in tema di Modello Unico. Il collega ci ricorda che, con l'approssimarsi della scadenza del modello Unico, l'Inps, per i soci di S.R.L. iscritti alla Gestione Commercianti o degli Artigiani, chiede il versamento dei contributi eccedente il minimale. La base imponibile è costituita dalla parte

di reddito di impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, prodotto nel corso dell'anno di riferimento, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendosi dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi. Due considerazioni, allora, sono d'obbligo: se la società non ha esercitato l'opzione per l'istituto della cosiddetta "Trasparenza fiscale", i redditi prodotti da una S.r.l. sono considerati, ai fini fiscali, prodotti da soggetti passivi autonomi e ad essi si applica un'imposta specifica, l'imposta sul reddito delle società. Allora la riflessione nasce spontanea, in base a quali presupposti la contribuzione è Dovuta?

LICENZIAMENTI COLLETTIVI. CONTROLLO GIUDIZIALE SULLA VALIDITA' DEI LICENZIAMENTI E SULLA PROCEDURA. IPOTESI DI NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER RIDURRE I COSTI. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 223/91.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 1722 DEL 25 GENNAIO 2011***

In relazione alla procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale e collocazione dello stesso nelle liste di mobilità, giuste previsioni degli artt. 4 e 24, comma 1, della legge 223/91, ci siamo spesso chiesti fin dove può spingersi il controllo giudiziale sia per quanto riguarda il licenziamento che per quanto attiene la procedura.

Quella in informativa, **Sentenza N. 1722 del 25 Gennaio 2011**, sancisce un "principio" (che, poi, trovasi trascritto nell'ormai famoso Collegato Lavoro 2010) in tema di poteri del Giudice nel controllo sia dei licenziamenti che della procedura.

Circa la legittimità del licenziamento, il Giudice, così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, deve accertarsi **solo** che sussista **il nesso causale tra il ridimensionamento aziendale ed i singoli atti di risoluzione del rapporto di lavoro (id: sussistenza del rapporto fra causa ed effetto)**.

Relativamente, poi, all'aspetto procedurale (id: la famosa comunicazione ex artt. 4 e 24 della legge 223/91) **deve solo occuparsi del contenuto della stessa** (es. i motivi che hanno determinato l'esubero ecc.) alla luce delle disposizione dell'art. 4, comma 3, **senza alcun controllo giurisdizionale sulle scelte imprenditoriali e sull'organizzazione del lavoro**.

Gli Ermellini hanno, a tal proposito, argomentato che ***"laddove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridurre l'organico dell'intero complesso aziendale"***

***al fine di diminuire il costo del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell'azienda, senza che occorra la specificazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura che, nell'ambito delle misure idonee a ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione".***

PERMESSI DI STUDIO. SPETTANO ANCHE AI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TRANNE CHE NON VIA SIA UNA OBIETTIVA INCOMPATIBILITA' IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL RAPPORTO A TERMINE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 3871 DEL 17 FEBBRAIO 2011***

Vi è nota la normativa sui "permessi retribuiti per motivi di studio" (id: le c.d. 150 ore) al pari della clausola di "non discriminazione" inserita nell'art. 6 del Decreto Legislativo 368/2001 in tema di contratto a termine donde l'inesistenza di qualsivoglia discriminazione per il solo fatto di aver sottoscritto un contratto a termine. Fin qui il diritto sul quale, in passato, abbiamo tenuto più di un Convegno!!

La Suprema Corte di Cassazione, **con sentenza N. 3871 del 17 Febbraio 2011**, ha sancito un interessante "principio" che **consente anche al lavoratore assunto con contratto a termine la fruizione dei permessi retribuiti per studio tranne che la natura e la motivazione dell'apposizione del termine non siano "obiettivamente incompatibili" con tale concessione.**

***Giammai, quindi, l'esclusione da tale beneficio potrebbe essere giustificata dal fatto che il rapporto sia a termine e che non vi sia l'interesse del datore di lavoro, pubblico o privato che sia, all'elevazione culturale del proprio dipendente.***

Peraltro, a giudizio degli Ermellini, il diritto allo studio è riconducibile ai diritti fondamentali della persona e sono garantiti dalla Costituzione (Art. 2 e Art. 34).

Solo per completezza di informativa, i Giudici di merito avevano accolto la domanda del dipendente affermando che la regolamentazione contrattuale la quale prevedeva la concessione dei permessi di studio per i lavoratori a tempo indeterminato **"non poteva**

***essere interpretata nel senso di escludere i lavoratori assunti a tempo determinato perché la clausola, così intesa, sarebbe stata in evidente contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva CE n. 70 del 1999 e dall'art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001".***

ATTENZIONE AI DOCUMENTI EXTRACONTABILI. SONO IDONEI SOTTO IL PROFILO PROBATORIO AI FINI DI UN ACCERTAMENTO TRIBUTARIO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 3952 DEL 18 FEBBRAIO 2011***

Attenzione alle documentazioni extracontabili. Possono essere utilizzate dall'Amministrazione Finanziaria ai fini di un accertamento.

Hanno "natura probatoria".

Questo è il "principio" sancito dalla Sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione **con la sentenza N. 3952 del 18 Febbraio 2011.**

Vediamo il fatto storico. Sulla scorta del rinvenimento di **un'agenda** contenente le spese di famiglia, una Società aveva ricevuto l'accertamento con contestazione di omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili.

Da qui l'impugnativa innanzi gli Organi della Giustizia Tributaria con l'affermazione difensiva secondo la quale il rinvenimento dell'agenda ad opera della Polizia Giudiziaria non poteva condurre ad un accertamento del genere in quanto essa apparteneva a persone estranee alla direzione societaria.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale accoglievano il ricorso della Società per cui inevitabile era il gravame in Cassazione proposto dall'Amministrazione Finanziaria.

**Gli Ermellini, con la sentenza in informativa, hanno cassato le pronunce di merito giacchè deve tenersi conto del profilo probatorio della documentazione extracontabile rinvenuta.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO *VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, FRANCESCO CAPASSO, GIOSUE' ESPOSITO, ANNA MARIA GRANATA.***